

## VIDEONEWS LAVORO DEL 7 MARZO 2016

### Benefici amianto e pensioni anticipate: circolare INPS

L'INPS, con Circolare 29 febbraio 2016, n. 45, fornisce informazioni e chiarimenti su alcune novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare, si ricorda che l'art. 1, comma 279 della legge n. 208/2015 ha **prorogato il termine per la presentazione all'Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016**. Pertanto, entro il 31 dicembre 2016 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, come previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La circolare si occupa inoltre della proroga per l'accesso al regime sperimentale opzione donna qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia dopo il 31 dicembre 2015, sempreché i requisiti siano stati maturati entro tale data; e ancora dell'esclusione dalle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata (previste con la legge n. 214 del 2011 e pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni e del 2% oltre i due anni) sulle pensioni anticipate decorrenti dagli anni 2012, 2013 e 2014.

Fonte: **Inps**

### Agevolazioni Emilia: chiarimenti del Ministero

Il Ministero dello sviluppo economico, con Circolare 23 febbraio 2016, n. 16076, modifica ed integra la circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «*Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*». Si ribadisce che il riparto delle agevolazioni è di tipo proporzionale. Esso sarà, quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie tra tutte le imprese ammissibili, **sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese**, come risultante dai moduli di istanza. Per effetto delle predette modalità di riparto, pertanto, l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potrà essere inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione finanziaria dell'intervento.

Infine, va ricordato che le istanze di agevolazione possono essere presentate **fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016**. Entro tale termine, qualora necessario, le istanze già presentate **possono**

**essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza**, che annulla e sostituisce la precedente.

Fonte: **Ministero dello Sviluppo Economico**

### **Garanzia Giovani: super bonus assunzioni**

Il Ministero del Lavoro con Decreto della direzione Politiche Attive [n. 16 del 3 febbraio 2016, ha istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini"](#).

Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un **tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani"**, purché **avviato entro il 31 gennaio 2016**, è riconosciuto un incentivo economico. L'importo è in funzione della classi di profilazione (che misura la difficoltà di inserimento del profilo) del giovane iscritto al programma e per territorio. Per i contratti a tempo indeterminato il bonus va da 3mila per i giovani con profilazione bassa a 12 mila euro per quelli con profilazione molto alta. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate **dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016**, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate. L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:

- a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";
- b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Fonte: **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **Riscatto laurea e congedo parentale anche cumulativi dal 2016**

L'INPS, con **Circolare 29 febbraio 2016, n. 44**, fornisce informazioni sull'art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha abrogato il regime di alternatività/incumulabilità tra la **facoltà di riscatto del corso legale di laurea** e la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al **congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro**, così come previsto dal decreto 503/1992. Dal 2016 dunque è possibile esercitare le due facoltà anche cumulativamente, e anche per periodi precedenti tale data. Le domande presentate prima dell'1.1.2016 e ancora pendenti, saranno definite d'ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data e gli utenti verranno informati di tale procedura dalle strutture INPS competenti

Fonte: **Inps**

### **Invio modello OT24 2016 : l'INAIL chiarisce i dubbi**

L'INAIL, con [Nota 26 febbraio 2016, n. 2918](#) ha fornito informazioni e chiarimenti sull'inoltro delle **domande OT24 Anno 2016**, a seguito della segnalazione di problemi tecnici nell'invio della documentazione probante.

Al fine di consentire una migliore assistenza agli utenti da parte delle Strutture territoriali dell'Inail sono state fornite le risposte in particolare alle seguenti domande:

- In fase di caricamento del modello e dei suoi allegati (fase di upload) la procedura visualizza il seguente messaggio: "Formato file non valido. Il file che si sta cercando di caricare è stato verificato e non risulta essere in formato PDF";
- Viene rilevato un errore nella fase di caricamento del modello e dei suoi allegati (fase di upload);
- In caso in cui siano stati selezionati più interventi, ma risulta un solo file allegato, si visualizza il messaggio: "il numero di allegati è diverso rispetto al numero di intervento selezionato".

Fonte: **Inail**

### **Milleproroghe: stop per il ticket licenziamento**

La L. 25 febbraio 2016, n. 21, c.d. Milleproroghe, che ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, contiene la proroga dei termini previsti da molte disposizioni legislative. In particolare l'art. 2 quater prevede la proroga dell'art. 2, comma 34 della legge n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, **fino al 31 dicembre 2016**. Fino a tale data quindi **non è dovuto il ticket per i licenziamenti** dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore. Ricordiamo che il contributo è finalizzato al finanziamento dell'indennità di disoccupazione NASPI. Anche in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere non è dovuto il ticket, fino alla data già menzionata.

Fonte: **Fisco e Tasse**

### **Maternità Gestione Separata: istruzioni INPS**

La [circolare INPS n. 42 del 26.2.2016](#) fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di:

- indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
- diritto all'indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l'associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti

a seguito del art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ( modifica delle disposizioni del T.U. maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Aggiunta dell'articolo 64 bis T.U. in materia di adozioni e affidamenti e dell'articolo 64 ter T.U. sul diritto alle prestazioni in mancanza di contribuzione effettiva).

In particolare per quanto riguarda le adozioni/affidi si specifica che la disposizione interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti e che - non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare la normativa con la sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale **il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.**

**In materia di indennità** nei casi di omesso versamento contributivo il documento di prassi precisa innanzitutto che **queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori "parasubordinati", in quanto non sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva** (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante. **Con particolare riferimento all'anno 2015 poi si sottolinea che :**

- **Sono indennizzabili, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015** (data di entrata in vigore della riforma).
- Sono indennizzabili **anche i periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla predetta data**, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma.

Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione "effettiva" nei 12 mesi di riferimento

Fonte: **Inps**

### **Abbonamento Circolare Settimanale del Lavoro**

La Circolare Settimanale del Lavoro tratta le principali novità della settimana in materia del lavoro e approfondimenti su temi di attualità o di particolare rilevanza; corredata da schede informative da inviare alla propria clientela scadenze, giurisprudenza e prassi di riferimento

**IN SCONTO del 32% SOLO FINO AL 31/03/2016!**

€ 149,00 + IVA

AL POSTO DI € ~~220,00~~ + IVA

